
Gestione contabile del PNRR

Secondo webinar del servizio «Chiedilo ad ANCI»
29 marzo 2023



GESTIONE CONTABILE DEL PNRR

DL 13/2023 art. 8 comma 6

Deroga delle disposizioni vigenti circa l'invio di dati contabili e la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali relativamente ai pagamenti riferiti al PNRR e al Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Esclusa l'applicazione delle disposizioni che prevedono la sospensione dei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo all'ente locale in caso di mancato invio da parte di questo, entro i termini previsti:

- dei dati relativi ai bilanci di previsione, ai rendiconti e al bilancio consolidato, necessari per la loro approvazione (art. 161, c. 4, D.Lgs. 267/2000);
- delle informazioni richieste dalla Società Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a, funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali (art. 5, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 216/2010).



GESTIONE CONTABILE DEL PNRR

DL 13/2023 art. 13 commi 5, 6 e 7

- ❖ Il comma 5 prevede per le procedure superiori a cinquemila euro la necessaria acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative agli interventi rientranti nel PNRR e nel PNC.
- ❖ I commi 6 e 7 prevedono che, a decorrere dal 1° giugno 2023, le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche riportino il Codice unico di progetto (CUP), codice obbligatorio per tutti i progetti d'investimento pubblico e già presente nel tracciato della fattura elettronica stessa.



FAQ PNRR RGS

FAQ PNRR MEF

FAQ 1 – Indicazione del CIG-CUP mandati cumulativi

Come previsto anche dall'allegato alla Circolare RGS n. 30/2022, Il CUP va obbligatoriamente riportato in tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni cofinanziate con fondi del PNRR.

È pertanto necessario inserire i riferimenti, CUP e CIG, in tutti gli atti amministrativi a partire dagli atti di gara, al contratto, alle fatture di riferimento e agli atti di pagamento (mandato/bonifico ecc).

Con riferimento ai pagamenti, in linea generale si suggerisce di verificare la possibilità operativa/informatica di indicare il CUP (e il CIG laddove previsto) anche in un campo note della disposizione di pagamento specificando la quota parte del pagamento riferita al progetto.



FAQ PNRR MEF

FAQ 1 – Indicazione del CIG-CUP mandati cumulativi

Nel caso di emissione di mandati cumulativi e verificata l'impossibilità di indicare il CUP, al fine di assolvere all'obbligo della tracciabilità della spesa a valere delle risorse del PNRR, ad esempio per le spese del personale (e connessi oneri e contributi), si dovrà procedere rispettivamente:

- per il pagamento delle competenze fisse, al netto degli oneri accessori, se il mandato cumulativo prevede delle sotto operazioni di dettaglio deve essere specificato il nominativo e soprattutto l'IBAN di ciascun dipendente pagato con le risorse del PNRR e risulta altresì opportuno, per garantire la tracciabilità, indicare nella causale del bonifico o in apposito campo note il relativo CUP associato al progetto. Nel caso di impossibilità operativa/informatica a soddisfare tale modalità è necessario ricondurre la specifica spesa, in aggiunta all'idonea documentazione (atti, provvedimenti, relazioni etc), con un'apposita attestazione firmata dal dirigente responsabile. Tale modalità di perimetrazione è utilizzabile anche nel caso che sia necessario perimetrare la spesa di un dipendente assunto a valere delle risorse del PNRR che lavora su più di un progetto dell'ente.
- per il pagamento degli oneri e contributi previdenziali a seguito dell'emissione di un mandato cumulativo è necessaria un'apposita attestazione firmata dal dirigente responsabile con allegato un prospetto di raccordo degli F24 che evidenzia, nel dettaglio, la quota di competenza (ritenute/oneri e contributi sociali) relativa al personale dedicato al progetto di riferimento specificato con l'indicazione della Missione, componente, investimento e CUP.



FAQ PNRR MEF

FAQ 2 – Cofinanziamento

I cofinanziamenti dovranno essere dichiarati in sede di presentazione della proposta progettuale ed indicati in sede di approvazione del progetto per poi essere tracciati nei successivi atti amministrativo/contabili di progetto. L'importo del co-finanziamento, quindi, sarà definito in sede di indicazione del costo di progetto ammesso in quota parte sulle risorse del PNRR e in quota parte su altre fonti.

L'indicazione della ripartizione pro-quota su più fonti di finanziamento della spesa sostenuta si ritiene necessaria in sede di rendicontazione e può essere dimostrata con l'indicazione della copertura finanziaria pro-quota negli atti amministrativo/contabili a supporto dei mandati di pagamento e con la produzione di idonea documentazione (es. atti/provvedimenti di riconduzione, relazioni etc). .



FAQ PNRR MEF

FAQ 3 – Conti vincolati

Le risorse relative ai progetti finanziati nell'ambito del PNRR sono gestite secondo quanto previsto dal DM 11.10.2021. Nello specifico, per gli enti locali, l'art. 3 prevede che i trasferimenti di tali risorse debbano confluire sul rispettivo conto di TU. In mancanza del conto di Tesoreria Unica sui rispettivi conti bancari/postali.

Ciò premesso si precisa che i soggetti attuatori sono tenuti al rispetto dell'obbligo di perimetrare le risorse del PNRR con l'accensione di appositi capitoli. A tal fine il "Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR" allegato alla circolare del MEF n. 29/2022 e in particolare il paragrafo 10, al quale si fa rinvio per completezza, prevede per gli enti territoriali in contabilità finanziaria l'integrazione della descrizione di tali capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP.

Nel rispetto di quanto sopra richiamato, poiché le risorse vincolate del PNRR per gli enti locali sono soggette anche al vincolo di cassa, si precisa che il d.lgs. n.118 del 2011 non prevede una specifica modalità di gestione di tale vincolo pertanto gli enti locali, nella loro autonomia, possono autoregolamentarsi.



FAQ PNRR MEF

FAQ 5 – Perimetrazione

Gli enti territoriali, in contabilità finanziaria, come previsto dal paragrafo 10 del Manuale delle procedure finanziarie degli interventi del PNRR, allegato alla circolare della RGS n. 29 del 2022, garantiscono la prevista perimetrazione con l'accensione di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e integrano la descrizione dei capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP.

L'obbligo di perimetrazione si ritiene assolto anche con l'utilizzo delle articolazioni delle unità elementari del piano esecutivo di gestione e del bilancio finanziario gestionale.



FAQ PNRR MEF

FAQ 5 – Perimetrazione

Gli enti territoriali, in contabilità finanziaria, come previsto dal paragrafo 10 del Manuale delle procedure finanziarie degli interventi del PNRR, allegato alla circolare della RGS n. 29 del 2022, garantiscono la prevista perimetrazione con l'accensione di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e integrano la descrizione dei capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP.

L'obbligo di perimetrazione si ritiene assolto anche con l'utilizzo delle articolazioni delle unità elementari del piano esecutivo di gestione e del bilancio finanziario gestionale.



I QUESITI

Impegni in esercizio provvisorio

L'Ente in esercizio provvisorio beneficiario di fondi PNRR può impegnare le spese di investimento (per il PNRR) nelle more di approvazione del bilancio di previsione?

Gli interventi di semplificazione e flessibilità, riguardanti la contabilità degli enti territoriali, sono stati emanati al fine di favorire l'attuazione del PNRR e del PNC. Pertanto, la prevista possibilità di variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate e la possibilità concessa agli enti locali, dal 2021 al 2026, di poter variare il bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti, non possono non indicare la conseguente volontà del legislatore di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma.



Deroghe norme contabili

L'articolo 15, comma 4-bis del decreto legge 77/2021, conv. Legge n. 108/2021, prevede la possibilità di procedere con variazione all'inserimento delle voci di entrata e spesa relative all'investimento comporta la conseguente possibilità di attivare la spesa di investimento anche in esercizio provvisorio.

Tale previsione è limitata solo alle risorse PNRR e PNC oppure è ammissibile una lettura più ampia proprio in considerazione del tenore letterale della norma?

Si ritiene che la norma, al di là dell'interpretazione letterale, sia applicabile applicata alle risorse del PNRR/PNC e del Fondo opere indifferibili (sebbene si tratti di fondi nazionali)



Gestione liquidità

L'Ente beneficiario di fondi PNRR M5C2 – PINQUA ha individuato come soggetto attuatore un organismo partecipato. È necessario «trasferire» l'anticipazione del 10% ricevuta dal Ministero al fine di fare fronte ai problemi di liquidità dell'organismo partecipato?

Il riversamento dell'anticipo del 10% (del singolo progetto di investimento) costituisce semplicemente l'attuazione degli accordi convenzionali con il soggetto attuatore dato che il Comune deve garantire al soggetto attuatore di restare indenne da oneri per ritardati pagamenti.



Gestione liquidità

Si richiede se sia obbligatorio per ogni pagamento, in presenza di cofinanziamento comunale, provvedere alla liquidazione dell'importo ripartendo le somme in proporzione alle quote finanziate PNRR/Fondi bilancio, oppure sia possibile esaurire prima i fondi pnrr e successivamente quelli comunali.

Non si ritiene necessario, ai fini della liquidazione e del pagamento della spesa, una puntuale suddivisione delle somme in caso di Co-finanziamento, ben potendo essere previsto l'utilizzo delle risorse del PNRR o di quelle relative ad altre risorse

Alcune amministrazioni centrali (ad esempio Ministero Interno) hanno previsto l'utilizzo in percentuale delle diverse fonti di finanziamento



Gestione cassa libera/vincolata per la gestione dei progetti PNRR

È fattibile pensare di gestire finanziamenti PNRR di importo elevato (sia lavori che avvisi per il digitale) come nel nostro caso, specialmente nel caso dei progetti tecnici?;

-se sì, in che modo? anticipazione di tesoreria?

L'ente dovrebbe gestire i fondi con le anticipazioni del 10% sui progetti (esclusi quelli del digitale), senza ricorrere ad anticipazioni di tesoreria. Sarà compito dell'ente rendicontare in modo tempestivo le spese pagate in modo da ripristinare gli anticipi concessi.

L'ente motivatamente può chiedere un ulteriore acconto oltre il 10% per far fronte alla necessità di liquidità considerate le necessità dei molteplici progetti e le relative tempistiche attuative.

Nei progetti del digitale è importante ancorare, nei limiti del lecito, i pagamenti delle prestazioni al fornitore con il raggiungimento dei risultati.

Non è in ogni caso precluso il ricorso all'anticipazione di tesoreria, ma l'utilizzo della stessa deve essere limitato ai casi di assoluta necessità soltanto laddove non sia possibile l'utilizzo di forme non onerose



Fondo opere indifferibili

Il nostro comune è risultato assegnatario di un contributo a valere sul Fondo di avvio delle opere indifferibili (art. 7, comma 1, ultimo periodo, del DPCM 28 luglio 2022 e art. 29, comma 3, DL n. 144/2022).

L'assegnazione riguarda un'opera finanziata con fondi PNRR per la messa a sicurezza del territorio.

Mi chiedo: come va contabilizzato il contributo assegnato? E' da ritenersi un contributo PNRR e quindi va contabilizzato come tale oppure vanno creati capitoli di entrata e di spesa specifici per la contabilizzazione di tali maggior somme?

Le risorse vanno contabilizzate come integrazione delle risorse sul medesimo progetto beneficiario di finanziamento. Non è necessaria una differente e specifica codifica rispetto a quella originale.



Perimetrazione capitoli PNRR

Nell'anno 2022 sono stati erroneamente previsti soltanto n.2 capitoli di entrata PNRR (una per ogni linea/missione di finanziamento) a finanziamento di 5 capitoli di spesa (3 su una linea, 2 sull'altra) e che soltanto ora leggo la faq n.5, che prevede l'obbligo di accensione di singoli capitoli in cui sia indicato il CUP per ogni finanziamento, che, avendo già incassato sul 2022 tutti e 5 gli acconti dei finanziamenti, ciascuno gestito a livello di accertamento con la propria descrizione e il proprio CUP correlato a quello dei corrispondenti capitoli di spesa, non posso più creare nuovi capitoli di entrata sul 2022.

Come risolvere?



Perimetrazione capitoli PNRR

L'ente con una dichiarazione sotto la propria responsabilità può dare atto della riconducibilità dei flussi finanziari del PNRR e del PNC agli specifici progetti al fine di assolvere al previsto obbligo di perimetrazione. La perimetrazione è a livello gestionale e oltre a contribuire alla corretta gestione da parte dell'ente può essere rilevata in occasione dei controlli.

Non si ritiene che l'errata perimetrazione dei capitoli di entrata dei progetti 2022 costituisca motivo di revoca del contributo.

Ciò premesso, si ribadisce l'obbligo di adottare la perimetrazione dei capitoli previsti nel MANUALE DELLE PROCEDURE FINANZIARIE DEGLI INTERVENTI PNRR della RGS



Atto di riconducibilità

Nel momento in cui abbiamo degli interventi confluiti su pnrr, che non hanno rispettato gli obblighi previsti dalla normativa pnrr, come ci "mettiamo in regola"?

Nel caso di specie, il nostro ente ha visto confluire un intervento finanziato con cassa depositi e prestiti. Quindi, se riusciamo a rispettare la normativa pnrr e rendicontare (ancora non è chiaro come rispettare un intervento praticamente giunto a conclusione...bastano delle asseverazioni del rup?) su regis, poi dovremmo rimborsare cdp?



Atto di riconducibilità

Come precisato nei manuali di istruzione predisposti dal Ministero dell'Interno (<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-23-novembre-2022>) occorre prodotto un apposito Atto di riconducibilità della documentazione (DSAN), firmato dal RUP o Dirigente responsabile in cui si attestano gli obblighi del PNRR che non sono stati assolti, in modo dettagliato.

Non è chiaro il significato di intervento finanziato con cassa DD.PP., posto che lo stesso avrebbe dovuto essere finanziato con i fondi del Ministero dell'Interno. Per ulteriori chiarimenti, si può rivolgere al Soggetto titolare o ad Ifel alla casella assistenzaarmonizzazione@fondazioneifel.it



Esigibilità di entrate e spese

Contributi assegnati a questo Ente, nel corso dell'annualità 2021, per "Messa in sicurezza edifici e territorio di cui all'art. 1, comma 139 e ss. della Legge 145/2018", poi confluiti, ai sensi del Decreto MEF 06/08/2021, nel PNRR: Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2.

Gli importi di detti contributi sono stati accertati in entrata nel bilancio per l'annualità 2021 e, per mero errore materiale, sono rimasti a residuo 2021 anche se contributi a rendicontazione; dal lato della spesa in conto capitale sono stati impegnati per gli importi complessivi dei relativi quadri economici.

Nel passaggio dall'esercizio contabile 2021 all'esercizio contabile 2022 gli importi impegnati sono transitati attraverso il Fondo Pluriennale Vincolato per quanto riguarda le

Si chiede, in questa fase di passaggio dall'esercizio contabile 2022 all'esercizio contabile 2023, se gli impegni assunti nel corso dell'annualità 2022 possano nuovamente transitare attraverso il F.P.V. nel bilancio per l'esercizio contabile 2023, fermo restando che non è possibile procedere con una variazione di esigibilità per l'entrata in quanto rimasta a residuo 2021.



Esigibilità spese

il nostro comune ha ricevuto un acconto del 10% da progetto pnrr per realizzare un asilo nido pari ad euro 84.000€

Al 31/12 sono state impegnate spese per supporto al rup e spese per indagini geologiche per un importo totale di 36.000€.

A questo punto bisogna creare un Fpv di euro 48.000€ per pareggiare l'accertamento di 84.000€ mentre il resto del progetto pari a 756.000€ deve essere vincolato nel risultato di amministrazione oppure può essere reinserito nel bilancio di previsione 2023

Per la quota dell'acconto ricevuto e nel rispetto delle disposizioni relative ai principi contabili, è possibile costituire l'fpv per la parte di spesa non esigibile.

Le restanti risorse (il 90%) può essere reimputato (entrata e spesa) se sussistono le condizioni per la reiiimputazione o reiscritte nel bilancio di previsione 2023-2025



Comunicazione e utilizzo loghi

si richiede in quali atti/documenti va apposto il logo PNRR Next generation EU ai fini della rendicontazione all'Ente erogatore. In particolare anche le liquidazioni, fatture e mandati di pagamento devono riportare tale logo PNRR o è sufficiente che venga apposto nelle sole determinazioni di spesa?

I loghi del PNRR e dell'UE vanno riportati in tutta la documentazione di informazione e comunicazione del progetto. Non si ritiene che siano necessari negli ordinativi di pagamento e nei provvedimenti di liquidazione della spesa.

Va però verificato lo specifico sistema di controllo dell'amministrazione titolare (SIGECO) che potrebbe richiedere anche il rispetto di tale misura sui documenti interni come ordinativi e liquidazioni.



PNRR digitale

In riferimento al pnrr transizione al digitale, volevo chiederle se fosse obbligatorio l'accertamento sull'anno 2022 delle risorse assegnate con decreto di finanziamento o se fosse possibile procedere con l'accertamento direttamente sull'anno 2023? Questo perché i decreti di finanziamento sono pervenuti a fine anno e non c'è stato il tempo materiale per poter procedere con gli atti.

L'esigibilità delle entrate dei contributi degli avvisi al digitale è legata al raggiungimento del risultato che, se previsto nel 2023, va imputato all'annualità corrente



PNRR digitale

In riferimento al pnrr transizione al digitale, volevo chiederle se fosse obbligatorio l'accertamento sull'anno 2022 delle risorse assegnate con decreto di finanziamento o se fosse possibile procedere con l'accertamento direttamente sull'anno 2023? Questo perché i decreti di finanziamento sono pervenuti a fine anno e non c'è stato il tempo materiale per poter procedere con gli atti.

L'esigibilità delle entrate dei contributi degli avvisi al digitale è legata al raggiungimento del risultato che, se previsto nel 2023, va imputato all'annualità corrente



Fondi MIUR confluiti in PNRR

Nel nostro progetto è previsto l'acquisto di arredi ed attrezzature, in ragione del bando, che ne consentiva l'acquisto.

Al contrario l'art. 10 comma 2 lett. a) al punto 4 della convenzione esclude la possibilità di spese di arredo, (contraddicendo il bando iniziale).

Ciò premesso gli arredi possono essere considerati all'interno del computo metrico estimativo oggetto d'appalto oppure integralmente eliminati in quanto non finanziabili?

•le spese inserite nel quadro economico relative alla progettazione, relazione geologica, direzione lavori e collaudo ecc., sono maggiori del 12% dell'importo dei lavori previsto nei chiarimenti del 30 gennaio 2022, come bisogna procedere?

•le somme inserite nel quadro economico relative alla voce imprevisti, in che modo e per quale categoria di lavori, opere o prestazioni possono essere utilizzate senza incorrere nei suddetti meccanismi sanzionatori?

•nel caso di modifiche alle somme a disposizione presenti nel quadro economico, questo Ente provvederà alla nuova approvazione ed all'invio per l'ottenimento della vostra autorizzazione?



Fondi MIUR confluiti in PNRR

Non è ammesso l'acquisto di arredi.

Gli imprevisti (entro il 5 % dell'importo a base d'asta compresi costi sicurezza) sono per i lavori e devono risultare impegnati per lavorazioni effettivamente imprevedibili al momento della redazione del progetto.

Le modifiche ai progetti devono essere autorizzate da parte dell'Unità di Missione del PNRR del Ministero dell'istruzione previa acquisizione della documentazione tecnica da parte del soggetto attuatore.

